



**COMUNE DI COMITINI**  
*Terra dello Zolfo e delle Zolfare*  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*



*Città del Tricolore*

---

Piazza Bellacera, n. 1 - 92020 Comitini - Tel. 0922/600330  
Partita IVA 00311270847 - Codice Fiscale 80004010841 - c.c.p. 12335923  
Sito Web: [www.comune.comitini.ag.it](http://www.comune.comitini.ag.it) - E-mail: [sindaco@comune.comitini.ag.it](mailto:sindaco@comune.comitini.ag.it) - PEC:  
[info@pec.comune.comitini.ag.it](mailto:info@pec.comune.comitini.ag.it)

---

ORDINANZA N° 26 DEL 17/12/2021

**IL SINDACO**

**OGGETTO:** Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/00, al fine di richiamare l'attenzione dei privati proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/80, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42,44,47,52,56 del citato decreto.

Vista l'istanza di "RFI" - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane UA 16/11/2021 RFI-DOIT.PA.UTCL\PEC\P\2021\0000639, pervenuta al protocollo dell'Ente in intestazione ns. prot. n. 7453 del 17/11/2021, avente ad oggetto "*Richiesta emissione ordinanza contingibile e urgente per ottemperanza disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/80*" nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione allo scopo di evitare possibili futuri pregiudizi alla sicurezza della circolazione ferroviaria dovuti alla inottemperanza dei privati proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/80, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42,44,47,52,56 del citato decreto.

Visto l'art. 42 del DPR n. 753/80 che recita: "*Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa. Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste in vicinanze di ferrovie. L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta. Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame. Qualora, entro il termine suindicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni*".

Visto l'art. 44 del DPR n. 753/80 che recita: " E' vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti. E' vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000".

Visto l'art. 47 del DPR n. 753/80 che recita: "I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000. Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile. Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi".

Visto l'art. 52 del DPR n. 753/80 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di m 2. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36".

Visto l'art. 55 del DPR n. 753/80 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi

*di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36".*

Visto l'art. 56 del DPR n. 753/80 che recita: "*Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli".*

Considerati i rischi di cui agli articoli 42,44,47,52,55,56 del D.P.R. n. 753/80.

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria.

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 52 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario avvenga in condizioni di sicurezza.

Visti i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Visti gli artt. 42,44,47,52,55,56 del D.P.R. 753/80.

Vista la Legge n. 689/89 e successive modificazioni.

Richiamato lo Statuto Comunale.

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati

#### **ORDINA**

A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso, limitrofi alla sede ferroviaria, ricadente nel territorio del Comune di Comitini, nell'ambito delle proprie fasce di competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti di provvedere costantemente a osservare le prescrizioni di cui al D.P.R. 753/80 e s.m.i., in particolare quelle degli artt. 42,44,47,52,55,56 al fine di assicurare la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario.

#### **RICORDA**

ai medesimi, in qualità di proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di aree o in eventuale solido con altri obblighi e fatti salvi diritti di terzi, che in tale loro qualità, sono responsabili penalmente, civilmente e patrimonialmente dell'omissione, di azioni e provvedimenti atti a tutela, della privata e della pubblica incolumità, che ricadono in capo al proprietario o, comunque a chi lo rappresenta legalmente.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga resa nota:

- 1) Alla Prefettura di Agrigento  
protocollo.prefag@pec.interno.it
- 2) A RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato - Direzione Operativa  
Infrastrutture Territoriale Palermo - Unità Territoriale Caltanissetta;  
rfi-dpr-dtp.pa.utcl@pec.rfi.it
- 3) All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento  
irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
- 4) Alla AICA - Azienda Idrica Comuni Agrigentini  
pec.aica@pec.it

Che la stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul Sito internet Ufficiale dell'Ente

## **AVVERTE**

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e s.m.i. - art. 32 L. 689/81) e del D.P.R. 753/80, fatti salvi i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del C.P..


Il presente provvedimento è esecutivo a partire del giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet Comunale (Albo Pretorio on line).

Gli Agenti della Forza Pubblica, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo della Regionale - Palermo ovvero entro 120 gg. dalla notifica della presente, al Presidente della Regione Sicilia.

Comitini li 17/12/2021

**IL SINDACO**



---

(Dott. Antonino Contino)